

INAIL

numero 9

# Volontariato Sicuro



## *Volontariato e attrezzature da lavoro*



**INAIL**

# *Volontariato* **Sicuro**



## **VOLONTARIATO E ATTREZZATURE DA LAVORO**

Organizzato da

**INAIL**  
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO  
DIREZIONE REGIONALE  
CAMPANIA

**CSV**   
Centro di Servizio per il Volontariato

# VOLONTARIATO E ATTREZZATURE DA LAVORO: Gestione ed uso.

## Premessa

Il quadro normativo raffigurato dal D.Lgs 81/08 per le associazioni di volontariato comporta una applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro sostanzialmente su due binari:

- durante l'attività "ordinaria", al volontario, ai sensi D.lgs 81/08, secondo quanto previsto dall'art. 3 c. 12 bis del testo normativo, si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21 del D.Lgs 81/08.
- durante le attività svolte nell'ambito di scenari di rischio di protezione civile come definiti dal DM 13/04/2011, il volontario è equiparato al lavoratore, per quanto concerne gli obblighi di formazione, informazione, addestramento, controllo sanitario, sorveglianza sanitaria e dotazione di dispositivi di protezione individuali. In tale circostanza il legale rappresentante dell'associazione acquisirebbe anche lo status di datore di lavoro.

In entrambi i casi, sia quando è determinata una sostanziale equiparazione del volontario al lavoratore auto-

mo di cui all'art. 21 del D.Lgs 81/08, così come per i volontari impiegati in attività che potremmo definire ordinarie (servizi sociali, servizi sanitari, etc), che quando viene determinata una coincidenza del volontario al lavoratore, così come definito dall'art. 2 del D.lgs 81/08 per i volontari che intervengono in scenari di protezione civile, il volontario deve impiegare ed utilizzare attrezzature che rispettino specifici requisiti di sicurezza e che vengano mantenute correttamente durante il proprio ciclo di vita.

Nell'art. 15 del D.lgs 81/08 che delinea le misure generali di tutela, il legislatore evidenzia come tra gli obblighi del Datore di Lavoro (ed il legale rappresentante dell'associazione di volontariato esercita la funzione di datore di lavoro nei confronti dei volontari che intervengono in attività di protezione civile o nei confronti dei lavoratori subordinati presenti nell'associazione stessa), ricadano anche quelli di una scelta ergonomica delle attrezzature di lavoro, spostando in questo caso l'attenzione sull'ergonomia più che sulla conformità progettuale.

Questa direzione che il legislatore ha consapevolmente voluto intraprende-

re, viene ribadita nell'art 20 del D.Lgs 81/08, dove tra gli obblighi dei lavoratori si ricorda come questi debbano "utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro" partendo dal presupposto che queste siano conformi; l'attenzione viene ancora una volta focalizzata sull'appropriato compor-

tamento di chi le utilizza e nell'art. 21 del D.Lgs 81/08 dove tra gli obblighi dei lavoratori autonomi vi è quello di utilizzare attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.

## Le definizioni del D.lgs 81/08

Al fine di meglio inquadrare la problematica si ritiene utile riportare alcune definizioni del D.lgs 81/08:

- ✓ attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
- ✓ uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
- ✓ zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro


nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

- ✓ lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
- ✓ operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.

Rientrano tra le attrezzature di lavoro anche quelle azionate direttamente dalla forza dell'operatore.

A titolo esemplificativo nella tabella che segue si elencano alcuni prodotti di uso comune in un ambiente di lavoro, distinguendo cosa sia da intendersi attrezzatura di lavoro soggetta al titolo III capo I del d.lgs. 81/08.

Sono quindi attrezzature di lavoro ad esempio (non esaustivo):



le attrezzature  
elettromedicali




le barelle e le sedie  
portantine



le motoseghe  
utilizzate nelle  
attività di PC



le attrezzature da  
ufficio



i verricelli a bordo  
macchina



attrezzature taglienti  
e/o pungenti  
utilizzate in ambito  
sanitario

Di seguito ci focalizzeremo su 4 aspetti fondamentali del “ciclo vita” di una attrezzatura all’interno di una associazione di volontariato:

1. l’individuazione, l’acquisto e la messa in servizio dell’attrezzatura con la successiva dismissione e/o vendita;
2. la gestione delle macchine per il mantenimento dei requisiti di sicurezza nel tempo;
3. l’informazione e formazione dell’operatore;
4. le indicazioni per l’uso delle attrezzature.



## **L'individuazione, l'acquisto e la messa in servizio dell'attrezzatura con la successiva dismissione e/o vendita**



La decisione dell'acquisto di una nuova attrezzatura nell'associazione rappresenta un momento importante per poter agire a livello preventivo e per garantire standard sempre più elevati di sicurezza intrinseca.

Il legale rappresentante dell'associazione (che può essere anche datore di lavoro), come acquirente, può incorrere nell'erronea convinzione di pensare che un prodotto marcato CE sia sempre sicuro.

La maggioranza delle attrezzature vendute e messe in servizio marchiate CE non necessita di un'ulteriore verifica da parte di un ente di controllo ed è permesso far circolare liberamente l'attrezzatura sul territorio dell'Unione Europea, in quanto il produttore con l'apposizione del marchio CE di conformità e rilasciandone la dichiarazione CE di conformità e le istruzioni, ottiene la "presunzione" di conformità.

Il legale rappresentante dell'associazione a maggior ragione quando riveste lo status di datore di lavoro, pur non dovendosi (potendosi) sostituire al fabbricante dovrà valutare, prima

della messa in uso dell'attrezzatura stessa, che sia priva dei cosiddetti vizi palesi, cioè quelle carenze che palesemente si manifestano in sede di utilizzo.

Sia che la scelta ricada su una attrezzatura nuova che su una usata e/o ricondizionata è opportuno che il vertice dell'associazione tenga conto non solo della tipologia del lavoro da svolgere, ma anche delle esigenze in termini di salute e sicurezza necessarie a tutelare gli utilizzatori, individuando e valutando:

- le caratteristiche tecniche e prestazionali necessarie che deve possedere l'attrezzatura;
- l'affidabilità e professionalità del venditore anche attraverso la presenza di certificazioni di qualità;
- la presenza della documentazione della marchiatura CE e quella fornita dal costruttore quale il manuale d'uso e manutenzione, la dichiarazione di conformità;
- la corrispondenza dell'attrezzatura consegnata ai dati di targa, modello;

- la documentazione relativa a verifiche da effettuare nella fase di installazione e messa in servizio.

Inoltre dovranno essere predisposti prima dell'utilizzo, l'attuazione di procedure operative e/o di manutenzione e l'organizzazione di specifici incontri di formazione/informazione e addestramento.

Il fabbricante deve sempre rendere disponibile il manuale d'uso e manutenzione in lingua italiana anche al fine di facilitarne l'utilizzo da parte degli operatori.

Il manuale d'uso e manutenzione dovrà contenere l'elenco dei requisiti di sicurezza, dei controlli previsti per garantire la loro efficienza e degli interventi manutentivi che dovranno essere svolti.

Le manutenzioni ordinarie, periodiche e straordinarie dovranno essere riportate in apposito registro.

La periodicità della manutenzione dovrà seguire quella indicata nel libretto di uso e manutenzione dell'attrezzatura.

Le acquisizioni da fallimenti, aste giudiziarie e/o ramo d'azienda rientrano pienamente nelle disposizioni normative previste dal DLgs 81/08. Pertanto il proprietario dell'attrezzatura, incluso il curatore fallimentare, si assume tutti gli obblighi previsti dall'art.23 del DLgs 81/08 (ndr: sono

vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

Di particolare rilievo è la concessione in uso di attrezzature di lavoro ai volontari, ai quali come ricordiamo, si applicano le disposizioni dei lavoratori autonomi.

In questo caso si configura da parte del management dell'associazione una concessione in uso delle attrezzature associative che si consiglia di gestire con il volontario nell'ambito degli accordi che l'art. 3 c. 12bis del D.lgs 81/08 consiglia di predisporre tra le parti.

Un ulteriore caso particolare, ma frequente, accade nelle attività di protezione civile dove le attrezzature possono essere utilizzate da volontari/dipendenti di associazioni diverse da quelle che ne sono proprietarie.

Si configura in questo caso una fattispecie di concessione di uso di fatto, in cui il legale rappresentante dell'associazione concedente (ndr comandante) le attrezzature debba garantire che queste siano conformi ai requisiti di sicurezza, e provvedere alla messa a disposizione della documentazione pertinente, nonché attestare, nel caso



di attrezzature marchiate CE, il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza.

Nel caso di macchine non marchiate CE (antecedenti al 1996) il legale rappresentante dell'associazione dovrà predisporre una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, in cui indichi che l'attrezzatura è conforme ai requisiti di sicurezza previsti dall'allegato V del D.Lgs. 81/2008.

Il legale rappresentante dell'associazione che utilizzerà l'attrezzatura, dovrà predisporre una dichiarazione che riporti l'indicazione dei volontari incaricati all'utilizzo della stessa, attestando la relativa formazione o, se prevista, specifica abilitazione.

In caso di vendita di attrezzature non marchiate CE nel mercato italiano è obbligatorio che il legale rappresentante attesti, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V D.Lgs. 81/2008.

Le macchine non rispondenti ai requisiti di sicurezza riportati nell'allegato V, possono essere vendute soltanto ad aziende specializzate nel loro ricondizionamento (revamping/retrofit). In tal caso, è necessario specificare sull'atto di vendita che l'attrezzatura non può essere utilizzata in quelle condizioni ma è destinata esclusivamente al ricondizionamento.

Nel caso di alienazione di attrezzature marchiate CE si dovrà trasferire all'acquirente tutta la documentazione acquisita in fase di acquisto della attrezzatura.

Per effettuare la dismissione di una attrezzatura è opportuno renderla inutilizzabile da terzi e richiedere al destinatario finale, un documento che ne attesti l'effettiva demolizione.

## La gestione delle macchine per il mantenimento dei requisiti di sicurezza nel tempo



L'associazione dovrà garantire, per ciascuna attrezzatura di cui è in possesso, il mantenimento nel tempo del livello di sicurezza pos-

seduto al momento dell'immissione sul mercato o della sua messa in servizio.

E' infatti possibile assicurare che l'attrezzatura mantenga in servizio condizioni di utilizzo adeguate alla funzione da svolgere tanto dal punto di vista dell'efficienza quanto soprattutto in riferimento alle condizioni di sicurezza, solo prevedendo, durante il "ciclo vitale" della macchina, idonei interventi di manutenzione e controllo.

In tale ottica, il legislatore ha previsto che le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione, sottoposte ad interventi di controllo periodici e/o straordinari e infine, ma solo per alcune specifiche tipologie (ovvero quelle indicate nell'allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i.), *assoggettate al regime di verifica periodica da parte di enti terzi*.

La manutenzione, secondo la norma UNI EN 13306:2018, è definita come

“combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, durante il ciclo di vita di un'entità, destinate a mantenerla o riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta”.

Queste attività necessarie per garantire nel tempo il permanere delle condizioni di sicurezza, necessitano della registrazione dei controlli effettuati e dei loro esiti in modo da permettere l'adozione dei correttivi necessari.

La manutenzione, nel corso degli anni, ha subito una profonda evoluzione fino a divenire un'attività complessa che prevede interventi anche di ordine preventivo e periodico e che impone un'attenzione specifica alla formazione ed alle competenze dei lavoratori stessi, superando il vecchio concetto della “riparazione quando si verifica un guasto”.

La manutenzione ordinaria riguarda attività regolari o ripetute di manutenzione preventiva elementare.

La tipologia d'interventi manutentivi durante il ciclo di vita sono atti a mantenere l'integrità originaria del bene, mantenere o ripristinare la sua efficienza, contenere il normale degrado d'uso, garantire la sua vita utile e far fronte ad eventi accidentali.

Generalmente gli interventi sono richiesti a seguito di:

- rilevazione di guasti o avarie (manutenzione a guasto o correttiva);
- attuazione di politiche manutentive (manutenzione preventiva, ciclica, secondo condizione);
- esigenza di ottimizzare la disponibilità del bene e migliorarne l'efficienza (interventi di miglioramento o di piccola modifica che non comportano incremento del valore patrimoniale del bene).

I suddetti interventi non devono e non modificano le caratteristiche originali (dati di targa, dimensionamento, valori costruttivi, ecc.) delle macchine né la struttura essenziale e la loro destinazione d'uso.

La manutenzione ordinaria ha quindi l'obiettivo di mantenere in efficienza le attrezzature ed evitare che i componenti di una determinata attrezzatura vengano portati al limite.

I produttori delle attrezzature riportano nei manuali di uso e manutenzione le operazioni di manutenzione e relativa periodicità necessari per mantenerle efficienti e sicure. I datori di lavoro sono tenuti a rispettare queste indicazioni.

La manutenzione straordinaria comprende tipologie d'interventi non ricorrenti e d'elevato costo, in confronto al valore di rimpiazzo del bene e ai

costi annuali di manutenzione ordinaria dello stesso. Inoltre, tali interventi:

- possono prolungare la vita utile e/o, in via subordinata migliorarne l'efficienza, l'affidabilità, la produttività, la manutenibilità e l'ispezionabilità;
- non comportano variazioni di destinazioni d'uso del bene. In altre parole, la manutenzione straordinaria è l'insieme delle azioni migliorative, preventive rilevanti (quali ad esempio revisioni che aumentano il valore dei sistemi e/o ne prolungano la longevità) ed in taluni casi anche correttive (quando l'intervento correttivo aumenta in modo significativo il valore residuo e/o la longevità del sistema) il cui scopo non è dettato da un'esigenza impellente di ripristinare il livello ottimale di funzionamento, ma piuttosto da una gestione economica, nel tempo, del sistema mantenuto.

Il legislatore individua quindi nel legale rappresentante/datore di lavoro la persona preposta a organizzare e gestire manutenzione e controllo delle attrezzature, che deve essere condotto da persona competente, primariamente sulla base delle informazioni contenute nelle istruzioni fornite dai fabbricanti. È necessario che ciascun intervento realizzato sull'attrezzatura venga riportato su apposito registro e conservato per almeno 3 anni a disposizione degli organi di vigilanza territoriale (art. 71 comma 9 del d.lgs. 81/08 e

s.m.i.). Il legislatore non ha definito la forma di detto registro, che può essere cartaceo così come elettronico.

Di seguito si riporta un modello di registro utilizzabile dalle associazioni:

**REGISTRO DI MANUTENZIONE  
MACCHINE/ATTREZZATURE/AUTOVEICOLI  
DELLA ASSOCIAZIONE**

---

**MACCHINA /ATTREZZATURA**\_\_\_\_\_

MARCA  
MATRICOLA

## PIANO DI MANUTENZIONE

**giornaliero/fine turno**

- ☐ pulizia
- ☐ controllo generale visivo di “tutto in ordine”
- ☐ \_\_\_\_\_

**settimanale**

- ☐ pulizia generale della macchina
- ☐ \_\_\_\_\_

**mensile**

- ☐ controllo efficienza degli organi di comando di marcia e di arresto
- ☐ controllo efficienza lampade di segnalazione
- ☐ controllo visivo e acustico di tutti i ruotismi
- ☐ lubrificazione degli organi di attrito
- ☐ controllo integrità delle guarnizioni di tenuta quadri elettrici
- ☐ \_\_\_\_\_

**semestrale**

- ☐ controllo generale della macchina visivo e funzionale
- ☐ controllo integrità cavi volanti e prese a bordo macchina
- ☐ \_\_\_\_\_

**annuale**

- ☐ controllo acustico e visivo degli organi rotanti (cuscinetti, ingranaggi, ecc)
- ☐ ingrassaggio
- ☐ cambio olio
- ☐ \_\_\_\_\_

NOTA: i controlli giornalieri e settimanali verranno regolarmente effettuati come da programma, ma saranno riportati nel presente registro solamente nel caso si riscontrino anomalie.

[illegible]

Legenda interventi: **G** – giornaliero/settimanale **M** - mensile **S** - semestrale  
**A** - annuale



## INTERVENTI STRAORDINARI

[illegible]

L'art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive, inoltre, che per talune attrezzature di lavoro destinate al sollevamento di materiali e persone o impiegate per gas, vapore e riscaldamento (elencate nell'allegato VII al medesimo decreto) siano previste delle verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.

Si tratta di attività di controllo gestite non direttamente dal legale rappresentante/datore di lavoro ma da personale esterno individuato dallo stesso legislatore.

In particolare il decreto prevede che dette verifiche siano gestite da Inail (per quanto riguarda la prima) e da Asl, Arpa o soggetti pubblici o privati abilitati (per le successive). Il datore di lavoro resta comunque responsabile della richiesta di intervento: i soggetti preposti, infatti, devono essere in ogni caso attivati dal datore di lavoro tramite una specifica richiesta.

## La informazione e formazione dell'operatore



Le differenze tra informazione, formazione e addestramento possono essere esemplificate nell'elenco che segue:

**informazione:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi nell'ambiente di lavoro;

**formazione:** processo educativo attraverso il quale trasferire alle lavoratrici, ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo

svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e identificazione, riduzione e gestione dei rischi. La formazione deve avvenire in occasione ad esempio dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi oppure all'insorgenza di nuovi rischi;

**addestramento:** complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale,

e le procedure di lavoro. L'addestramento viene effettuato da persona esperta, sul luogo di lavoro e durante l'orario di lavoro. Esso non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Affinché sia efficace l'addestramento dovrà essere:

- pratico, operativo e realistico. Deve svolgersi in affiancamento e utilizzando le macchine, le attrezzature, i DPI, ecc. riferiti alla prestazione da svolgere;
- specifico, cioè in grado di trasferire in modo esaustivo tutte le misure di

prevenzione e protezione necessarie affinché l'utilizzo della attrezzatura specifica sia sicuro;

- documentale. Deve fornire e illustrare a chi viene addestrato i manuali d'uso e manutenzione, le schede di sicurezza, la documentazione a supporto dei DPI;
- adeguato in termini di durata e prevedere una fase di verifica dell'efficacia;
- documentato in forma scritta.

## **Indicazioni per l'uso delle attrezzature**

L'uso corretto delle attrezzature di lavoro passa attraverso la puntuale applicazione di tutte le norme procedurali e di sicurezza riportate nel manuale d'istruzione uso e manutenzione dell'attrezzatura oltre ad ulteriori istruzioni scritte, eventualmente necessarie, messe a disposizione dal legale rappresentante/datore di lavoro.

Si riportano, di seguito, alcune indicazioni destinate all'uso corretto delle attrezzature e precisamente:

- disposizioni generali per l'utilizzo di attrezzature;
- regole comportamentali.

## Disposizioni generali:

- ✓ l'uso è riservato esclusivamente al personale espressamente autorizzato ed adeguatamente qualificato, che le utilizza correttamente nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore;
- ✓ è vietato apportare modifiche di propria iniziativa;
- ✓ è necessario installare i macchinari in modo tale che i cavi di alimentazione siano ordinatamente arrotolati o raccolti in posizione tale da non costituire inciampi;
- ✓ i comandi di messa in moto delle macchine devono essere collocati o essere provvisti di dispositivi in modo da evitare avviamenti accidentali;
- ✓ tutti gli organi che possono costituire pericolo (pulegge, cinghie, cremagliere, ingranaggi, parti sporgenti, ecc...) devono essere muniti di protezioni o provvisti di idonei dispositivi di sicurezza, per evitare urti, trascinamenti, contatti con gli operatori ecc... In funzione del tipo di rischio, pertanto, deve essere predisposta idonea protezione, riparo o altro dispositivo di tipo mobile, fisso o immateriale;
- ✓ un'apparecchiatura pericolosa deve essere provvista di un pulsante ben visibile di arresto di emergenza;
- ✓ le macchine che, in relazione alla velocità dei loro organi o in relazione alle particolari condizioni di lavoro, possono subire rotture con conseguenti proiezioni violente di parti di macchina o di materiali in lavorazione, devono essere provviste di involucri o di schermi protettivi tali da resistere all'urto o a trattenere gli elementi o i materiali proiettati.

## Regole comportamentali:

- ✓ accertarsi che la macchina operatrice risponda ai requisiti sopra elencati, in caso si riscontrassero carenze o anomalie astenersi dall'uso e segnalare i problemi al proprio superiore;
- ✓ le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono mai essere rimossi, se non per esigenze di lavoro e, qualora essi debbano essere rimossi, devono essere immediatamente adottate misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al minimo possibile il pericolo che ne deriva. La ricollocazione dei dispositivi di sicurezza eventualmente rimossi deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno reso necessaria la temporanea rimozione;
- ✓ utilizzare i dispositivi di protezione individuali (DPI), se le indicazioni del costruttore le prescrivono o se le protezioni collettive risultano insufficienti;
- ✓ è vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel qual caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo;
- ✓ è vietato compiere su organi in moto qualsiasi intervento di riparazione o registrazione;
- ✓ effettuare interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) solo se opportunamente istruiti. In alternativa rivolgersi agli incaricati senza prendere iniziative;
- ✓ I lavori di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti a macchine e ad impianti fermi. Qualora detti lavori non possano essere eseguiti a macchine e ad impianti fermi a causa delle esigenze tecniche delle lavorazioni o sussistano necessità di esecuzione per evitare pericoli maggiori o maggiori danni, devono essere adottate misure o cautele supplementari atte a garantire la incolumità sia dei lavoratori additivi che delle altre persone;
- ✓ non lasciare incustodite le macchine con motore in moto. Disattivare l'attrezzatura ogni volta che sospende la lavorazione, anche per brevi periodi, in modo che non possa essere attivata accidentalmente.

note



note

note



numero 9

## Volontariato Sicuro

# Volontariato e attrezzature da lavoro

La produzione di questo opuscolo rientra nell'ambito del progetto VOLONTARIATO SICURO, realizzato da Inail Direzione Regionale Campania e CSV Napoli con lo scopo di sostenere crescita e consapevolezza dei volontari in materia di sicurezza sul lavoro e obblighi per le associazioni, in particolare per quelle che operano negli ambiti della sanità, dell'assistenza, della protezione civile e della tutela ambientale.

*allegato alla rivista*

**COMUNICARE IL SOCIALE**  
IL TERZO SETTORE FA NOTIZIA

stampato a febbraio 2021  
da Tuccillo Arti Grafiche S.r.l.

*illustrazioni di:*  
Maria Olivares



Organizzato da

**INAIL**  
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO  
DIREZIONE REGIONALE  
CAMPANIA

**CSV**   
Centro di Servizio per il Volontariato